

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Gestione Governativa

FERROVIA CIRCUMETNEA

Via Caronda n. 352/A - 95128 Catania – C.F. e P.I. 00132330879

SCHEMA DI CONTRATTO

Esecuzione della fornitura e posa in opera di segnaletica ferroviaria intera linea da Catania a Riposto. **CIG 9845251E21.**

Importo complessivo, a base di gara, dell'appalto: € 610.067,00

di cui:

a) *Per Forniture* € 431.880,00

b) *Per Lavori* € 165.125,00

c) *Importo complessivo soggetto a ribasso* € 597.005,00

d) *Costi della sicurezza inclusi non soggetti a ribasso:* € 13.062,00

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitrè, il giorno del mese di,

mediante modalità telematica, viene stipulato il presente contratto sotto-

scritto tra le parti nelle rispettive sedi:

- da una parte il Sig. _____ nato a _____, il

__._.____, il quale interviene nel presente Atto in qualità di Direttore Generale

della Ferrovia Circumetnea giusta delega del __._.____, che, si allega al presente

Atto sotto la lettera "A1", nel seguito del presente Atto denominata "FCE", con

sede in Catania, via Caronda, n. 352/A, codice fiscale 00132380879, domiciliato

per la carica presso la stessa sede della FCE

- dall'altra, il Sig. _____, nato a _____, il _____, in

qualità di dell'impresa

..... con sede in, via, iscritta al Registro delle

Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di

..... al n., come attestato con certificato del

codice fiscale; partita IVA n.; posizione INPS

.....; posizione INAIL; posizione Cassa Edile

....., nel seguito del presente Atto denominato “**Appaltatore** “ (ovvero,

in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione temporanea di impre-

se,) capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese di tipo

..... costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandan-

ti:

1-..... Con sede in

.....Via..... con domicilio pres-

so..... Codice fisca-

le.....e partita IVA.....;

2-..... Con sede in

.....Via..... con domicilio pres-

so..... Codice fisca-

le.....e partita IVA.....;

PREMESSO CHE

- In data _____ è stata esperita la gara per l'affidamento delle prestazioni

indicate in epigrafe;

- Con Delibera del Gestore n. ____ del _____ è stata dichiarata aggiudicata-

ria dei lavori oggetto del presente contratto, l'Impresa _____ sopra

costituita con il ribasso unico percentuale sull'elenco dei prezzi unitari posti a base

di gara del% (.....per cento) per l'importo netto di

€. (Euro.....) comprensivo dei costi della sicurezza non

soggetti a ribasso;

- Ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i. è stata richiesta dalla

Gestione con note prot. n. _____, prot. n. _____ e prot. n. _____ del

_____ il rilascio dell'informazione antimafia presso la Banca Dati Nazionale

Antimafia (B.D.N.A.) a carico dei soggetti dell'impresa di cui all'art 85 del codi-

ce antimafia per l'Impresa _____;

- con informativa prot. n. _____ del _____ la B.D.N.A ha comunicato

che nei confronti della Società e dei soggetti sottoposti alla verifica ai sensi

dell'art. 85 del D.Lgs.159/2011, allo stato, non sussistono cause di divieto previste

dall'art. 67 del medesimo decreto;

- l'impresa presenta il DURC regolare alla data di stipula del presente atto (allega-

to "A2");

- l'Impresa ha costituito la cauzione definitiva, nella misura di €.

(Euro.....) corrispondente al%

(.....per cento) dell'importo d'appalto (I.V.A. inclusa), a garanzia di tutti gli

obblighi assunti col presente atto tramite polizza fideiussoria/fidejussione bancaria

n. della Società/Istituto rilasciata in data

..... detta polizza resterà depositata presso la stazione appaltante fino al

pagamento della rata di saldo;

TUTTO CIÒ PREMESSO

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra

costituite, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea (FCE) affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie per la fornitura e la posa in opera della segnaletica ferroviaria sull'intera linea da Catania a Riposto. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

2. Sono parte integrante dell'appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di fornitura e della disponibilità delle attrezzature, che dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

3. Nell'accettare i lavori oggetto del presente contratto, l'Appaltatore dichiara esplicitamente:

a) di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, e di avere visitato le località interessate ai lavori e di avere accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;

b) di avere valutato nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono su tutti i tipi di costi che interessano i lavori;

c) che, conseguenzialmente, non potrà eccepire, durante la esecuzione dei lavori medesimi, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che essi si configurino come causa di forza maggiore, come contemplate dal codice civile, o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste dal

presente contratto;

d) di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei lavori stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi e nella piena applicazione della specifica normativa.

e) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori;

f) di avere valutato che le modalità di svolgimento dei lavori possono essere condizionate dal contemporaneo esercizio del traffico ferroviario e di quello stradale in corrispondenza dei PP.LL. (Passaggi a Livello), nonché di avere, in particolare, preso in considerazione gli oneri derivanti dal rispetto del DPR 753/80 in materia di sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario, dal DPR 191/79 in materia di sicurezza di lavori in prossimità di linee ferroviarie e dal rispetto dei regolamenti interni e delle disposizioni impartite dalla Direzione di Esercizio della Ferrovia Circumetnea. L'Appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel presente contratto. Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari, compresi quelli idonei per eseguire i lavori lungo la sede ferroviaria, per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi, nella piena applicazione delle specifiche normative richiamate dal presente Contratto.

g) La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della

legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

h) L'Appaltatore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche dell'appalto la propria organizzazione produttiva, disponendo l'impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente contratto, senza che l'eventuale maggiore impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all'atto dell'offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.

i) E' compreso e compensato nei prezzi il trasporto, dal luogo di deposito alla sede di posa, effettuato con mezzi propri e/o noleggiati dallo stesso Appaltatore, compreso il carico e lo scarico, di tutti i materiali e le attrezzature necessarie per la realizzazione delle opere eseguite a perfetta regola d'arte.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a provvedere, a sue spese, allo smaltimento, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia, dei materiali di risulta, ricavati dai lavori oggetto dell'appalto.

Sono parte integrante dell'appalto e compensate nei prezzi applicati tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici, inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

Articolo 2

Documenti facenti parte del contratto

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalità dedotti e risultanti , nonché con i documenti elencati nel seguito:

- D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. in quanto applicabile e nelle parti vigenti;

- Leggi, Norme, Decreti Legge, Regolamenti in vigore nella Repubblica Italiana in

materia di:

a) progettazione, esecuzione e collaudo di opere e impianti;

b) antinfortunistica, sicurezza ed igiene del lavoro;

c) tutela ambientale;

d) regolarità contributiva e previdenziale.

- Capitolato generale d'appalto di cui D.M. LL.PP. n.145 del 19 aprile 2000 e

s.m.i. che, trattandosi di atto normativo non soggetto alla sindacabilità delle parti

convenute in questo atto, si intende integralmente richiamato nel presente atto,

anche se non materialmente allegato, perché ne faccia parte integrante e

sostanziale;

- Capitolato Speciale d'Appalto della fornitura che si allega sotto la lettera "A";

- Elenco prezzi e stima della posa in opera che si allega sotto la lettera "B";

- DUVRI che si allega sotto la lettera "C";

- Costi del personale per assistenza in linea che si allega sotto la lettera "D";

- le seguenti tariffe dei prezzi edite 2022 (agg. 27/05/2022) dall'RFI (Rete

Ferroviaria Italiana), complete di tutte le avvertenze e prescrizioni tecniche

esecutive, nonché delle relative successive appendici:

- BA Tariffa dei prezzi base delle voci di uso più generalizzato;

- OM Tariffa per la manutenzione ordinaria delle opere civili;

- OS Tariffa per le opere e dispositivi di sicurezza.

Tutte le disposizioni di cui al presente contratto, nonché, ogni altra disposizione richiamata nel medesimo Atto, pur quando non siano materialmente riportate o allegate, ne costituiscono parte integrante e sostanziale in quanto l'Appaltatore dichiara di averle conosciute ed accettate, come le conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.

Articolo 3

Ammontare del Contratto

1. L'importo contrattuale complessivo ammonta a
€.....(Euro.....

.....) come risultante dal ribasso unico offerto dall'appaltatore in sede di gara sull'importo posto a base di gara, di cui:

a) Per la Fornitura: € (Euro);

b) Per Lavori: € (Euro);

c) Per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso ai sensi del D. Lgs n. 81/08 e s.m.i.: € (Euro);

2. I prezzi indicati al successivo articolo 4 sono assoggettati al ribasso unico del _____ % (_____ per cento), offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

3. L'importo contrattuale è al netto d'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Articolo 4

Corrispettivi

Le prestazioni oggetto del presente Contratto saranno compensate dietro presentazione di relativa fattura.

ELENCO PREZZI

Le quantità di segnali da fornire e i prezzi unitari a base di gara per ciascuna tipologia di segnale sono indicate nella tabella di seguito riportata e meglio specificate

all'art. 10 del Capitolato speciale d'appalto:

| Tipo di segnale | Quantità | Fornitura SEGNALE + SUPPORTO (costo UNITARIO) [euro] | Fornitura SEGNALE + SUPPORTO (costo complessivo PER TIPOLOGIA [euro] | Lavori di posa (costo UNITARIO) [euro] | Lavori di posa (costo complessivo PER TIPOLOGIA [euro] |
|-------------------------------------|----------|---|---|---|---|
| SEGNALE DI AVVISO RALLENTAMENTO | 20 | € 1.490,00 | € 29.800,00 | € 100,00 | € 2.000,00 |
| SEGNALE DI INIZIO RALLENTAMENTO | 20 | € 1.430,00 | € 28.600,00 | € 100,00 | € 2.000,00 |
| SEGNALE DI FINE RALLENTAMENTO | 20 | € 1.335,00 | € 26.700,00 | € 100,00 | € 2.000,00 |
| SEGNALE PL SPROVVISTO DI PROTEZIONE | 25 | € 650,00 | € 16.250,00 | € 100,00 | € 2.500,00 |
| SEGNALE DI ATTENZIONE PL | 25 | € 102,00 | € 2.550,00 | € 100,00 | € 2.500,00 |
| TAVOLA DI ORIENTAMENTO | 120 | € 177,00 | € 21.240,00 | € 150,00 | € 18.000,00 |
| TAVOLA DI ORIENTAMENTO | 120 | € 327,00 | € 39.240,00 | € 150,00 | € 18.000,00 |
| TAVOLA DI ORIENTAMENTO | 40 | € 170,00 | € 6.800,00 | € 150,00 | € 6.000,00 |
| TAVOLA DI ORIENTAMENTO | 200 | € 150,00 | € 30.000,00 | € 150,00 | € 30.000,00 |
| TAVOLA DI ORIENTAMENTO | 50 | € 520,00 | € 26.000,00 | € 100,00 | € 5.000,00 |
| TAVOLA DI ORIENTAMENTO | 50 | € 520,00 | € 26.000,00 | € 100,00 | € 5.000,00 |
| PICCHETTO LIMITE | 50 | € 500,00 | € 25.000,00 | € 150,00 | € 7.500,00 |
| PICCHETTO LIMITE | 170 | € 500,00 | € 85.000,00 | € 25,00 | € 4.250,00 |
| PICCHETTO LIMITE | 15 | € 500,00 | € 7.500,00 | € 25,00 | € 375,00 |
| TABELLA LOCALIZZAZIONE PL | 220 | € 102,00 | € 22.440,00 | € 100,00 | € 22.000,00 |
| TABELLA LOCALIZZAZIONE CASELLI | 140 | € 102,00 | € 14.280,00 | € 100,00 | € 14.000,00 |
| TABELLA LOCALIZZAZIONE GALLERIE | 60 | € 102,00 | € 6.120,00 | € 100,00 | € 6.000,00 |
| TABELLA LOCALIZZAZIONE PONTI | 120 | € 102,00 | € 12.240,00 | € 100,00 | € 12.000,00 |
| TABELLA LOCALIZZAZIONE VIADOTTI | 60 | € 102,00 | € 6.120,00 | € 100,00 | € 6.000,00 |

Le singole quantità di segnali potranno variare in più o in meno nell'ambito del 10%, fermo restando l'importo complessivo del contratto. Nei prezzi unitari dell'elenco di cui sopra, s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri previsti nei capitolati, norme e prescrizioni tecniche.

I prezzi come sopra fissati si intendono non comprensivi di IVA ed accettati

dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e rimane stabilito che saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del contratto, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di proroghe o sospensioni ordinate da FCE.

Il prezzo stesso si intende comprensivo di trasporto e di scarico presso il luogo indicato dalla FCE in sede di esecuzione del contratto.

Articolo 5

Nuovi prezzi

1. Qualora, relativamente alle prestazioni oggetto del presente contratto, sia richiesta la formulazione di nuovi prezzi non previsti negli elenchi dei prezzi allegati o citati nel presente contratto, la direzione dei lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con seguenti i criteri:

- a) desumendoli dai prezzi pubblicati da RFI;
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

2. La definizione dei nuovi prezzi dovrà avvenire in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore e dovrà essere approvata dal Responsabile del Procedimento; qualora i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, il Responsabile del Procedimento dovrà sottoporli all'approvazione della FCE.

3. Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso d'asta previsto per i lavori oggetto dell'appalto.

4. È prevista la revisione prezzi ai sensi della Legge n. 25/2022 e del D.L. n. 50 del 17.05.2022. Si applicano le disposizioni dell'articolo 106 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

TITOLO II

RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 6

Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare le attività oggetto dell'appalto è fissato come segue:

- per l'esecuzione delle opere 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali consecutivi a decorrere dall'atto di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.

Tutti i tempi, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, D.P.R. n. 207/2010, sono comprensivi dei giorni di prevedibile andamento stagionale sfavorevole.

2. Si procederà alla consegna delle prestazioni in oggetto con la redazione del relativo verbale. Da tale data decorreranno i termini per la esecuzione.

3. Al termine dei lavori, su richiesta dell'impresa appaltatrice, verrà redatto da parte del Direttore dei Lavori il certificato di ultimazione lavori.

Qualora alla naturale scadenza del presente contratto, determinata come indicato al comma precedente, fossero ancora da completare attività relative all'appalto, disposte dalla FCE in data antecedente la scadenza stessa, il termine si intenderà ulteriormente prorogato del tempo necessario per la loro completa esecuzione.

Articolo 7

Penale per i ritardi - Premio di accelerazione

1. La penale per il ritardo nella ultimazione dei lavori viene stabilita nella misura di: 1‰ (unpermille) dell'importo netto di contratto, per ogni giorno di ritardo non giustificato, oltre ai maggiori danni documentati.

2. In ogni caso, la misura massima della penale, non potrà superare il 10% (dieci-percento) dell'importo netto previsto contrattualmente.

3. Non hanno alcuna rilevanza le cause che hanno determinato ritardi nell'andamento dei lavori che hanno comportato l'applicazione delle penali, salvo i ritardi per forza maggiore.

4. Qualora il ritardo nell'esecuzione determini una penale il cui ammontare risulti superiore al limite del 10% dell'importo netto contrattuale, si applica quanto previsto dall'art 108 del D. Lgs. n. 50/2006 e s.m.i..

L'importo totale delle penali verrà addebitato direttamente all'appaltatore e/o tenuto dai corrispettivi, allo stesso, dovuti.

5. Il ritardo dell'esecuzione dei lavori che comporti una penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, comporterà il diritto della FCE di risolvere il contratto ai sensi dell'art 108 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

6. Non è previsto alcun premio di accelerazione.

Articolo 8

Sospensioni o riprese dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali previste dall'articolo 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio, o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale e nel rispetto dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione, al termine del quale dovrà essere redatto apposito verbale di ripresa dei lavori stessi.

Qualora l'Appaltatore ritenga siano cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda alla ripresa dei lavori. La diffida è necessaria per poter iscriverne riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la FCE si opponesse allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Per la sospensione disposta nei modi e nei casi di cui al primo comma del presente articolo, non spetterà all'Appaltatore alcun compenso aggiuntivo.

Per tutta la durata della sospensione dei lavori, il tempo trascorso sarà sospeso ai fini del calcolo dei termini fissati per l'ultimazione dei lavori.

Durante i periodi di sospensione sono a carico dell'Appaltatore gli oneri di garanzia e manutenzione delle opere e delle apparecchiature installate o immagazzinate in cantiere.

Articolo 9

Proroghe

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere alla FCE, con congruo anticipo con domanda motivata, la proroga del termine della ultimazione dei lavori.

Il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, concederà tale proroga, qualora la ritenga giustificata.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma esecutivo, l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture.

Resta comunque inteso e stabilito che l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o corresponsione di somme ulteriori pretese in funzione della proroga, né a titolo di indennizzo né ad altro.

Articolo 10

Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore

- L'Appaltatore è tenuto a porre in essere le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla vigente normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall'esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamento o di pericolo per la salute delle persone. I materiali di ricavo dai lavori saranno classificati in relazione alle possibilità di riutilizzazione a giudizio esclusivo di FCE. L'Appaltatore, a propria cura e spese, dovrà accatastare nei luoghi indicati da FCE o caricare su mezzi i materiali di risulta e scaricarli nei luoghi di deposito.

Dei materiali che FCE dichiarerà non riutilizzabili, l'Appaltatore dovrà disporre come segue, assicurando il pieno rispetto della normativa contenuta nel D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni.

- L'Appaltatore ha l'onere di richiedere a FCE le istruzioni e le norme dell'Esercizio ferroviario necessarie per le disposizioni che dovrà adottare nella protezione dei cantieri. Alle mansioni esecutive deve provvedere l'Appaltatore con personale debitamente formato ed informato.

- La FCE si riserva il diritto, in qualunque momento, di effettuare verifiche ispettive al fine di accertare l'adeguata organizzazione aziendale dell'Appaltatore e per valutare il rispetto delle prescrizioni di qualità e il grado di efficienza.

Qualora a seguito di verifica ispettiva FCE riscontri una organizzazione di mezzi o di uomini inadeguata ai fini della puntuale esecuzione del presente Contratto, FCE potrà richiedere all'Appaltatore modifiche di struttura o azioni correttive al fine di ovviare alle carenze riscontrate. L'Appaltatore è tenuto a dare attuazione con tempestività alle azioni correttive atte a rimuovere le carenze riscontrate in sede di verifica ispettiva, ferma restando, per tutto il periodo di sussistenza di tali carenze, l'applicazione delle trattenute sui pagamenti di cui agli articoli successivi.

La FCE si riserva la facoltà di effettuare verifiche per accertare la rispondenza delle opere alle indicazioni dei tecnici preposti.

- L'Appaltatore è impegnato, qualora si manifesti tale necessità, ad intervenire, a semplice comunicazione del Direttore Lavori, entro 3 ore per la esecuzione di lavori che dalla FCE dovessero essere dichiarati urgenti.

- L'Appaltatore è impegnato ad effettuare le lavorazioni, a semplice comunicazione del Direttore Lavori, in orari notturni e nei giorni festivi senza che questo comporti ulteriori oneri economici per la FCE.

- Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 del 09.04.2008, art. 18, comma 1, lett. u), e s.m.i. l'Appaltatore assume l'obbligo di dotare, a sua cura e spese, i propri dipendenti aventi accesso ai lavori, di un'apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

L'Appaltatore assume altresì l'obbligo di dotare il personale dei subappaltatori, aventi accesso ai cantieri, di analogo documento di identificazione che con apposi-

ta scritta indichi che gli stessi sono alle dipendenze del subappaltatore autorizzato.

Il documento di identificazione dovrà essere sempre esposto dall'addetto ai lavori.

Se, a seguito di controllo, uno o più addetti ai lavori risultassero sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, verranno richieste le generalità degli stessi e notificate all'Appaltatore (anche nel caso che gli addetti ai lavori siano alle dipendenze di subappaltatore autorizzato), il quale dovrà presentare al Direttore dei Lavori entro il giorno successivo i documenti non esibiti all'atto del controllo.

Per l'inosservanza dell'obbligo di cui sopra l'Appaltatore incorrerà nella penale di € 51,65 (cinquantuno/65) per ogni addetto/giorno a decorrere dal giorno di effettuazione del controllo e per ogni giorno successivo fino al giorno in cui verranno esibiti i documenti di identificazione relativi all'addetto od agli addetti trovati sprovvisti di documentazione all'atto del controllo.

Sono inoltre a carico dell'appaltatore i seguenti oneri:

- la comunicazione scritta al Direttore dei Lavori dei nominativi relativi a: Rappresentante dell'Appaltatore, Direttore Tecnico del Cantiere, Capo Cantiere, Responsabile del Servizio per la Prevenzione e Protezione (RSPP);

- La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione;

- L'adeguamento del cantiere secondo le prescrizioni del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- L'installazione delle attrezzature e degli impianti necessari al normale e completo svolgimento dei lavori;

- L'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione necessarie;

- Le spese per gli eventuali tracciamenti e rilievi necessari o richiesti dal Direttore dei Lavori per l'esatto posizionamento e conseguenti verifiche delle opere da

realizzare;

- La completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;

- L'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza ferroviaria,

delle persone e dei veicoli che attraversano la sede ferroviaria;

- Il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti

dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,

assicurazione ed assistenza dei lavoratori;

- La vigilanza del cantiere, sia diurna che notturna, e la custodia di tutti i materiali,

impianti e mezzi d'opera oltre alla buona conservazione delle opere realizzate fi-

no all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

- La pulizia giornaliera dei cantieri e dei luoghi sede dei lavori, ivi compreso lo

smaltimento del materiale di risulta proveniente dalle lavorazioni;

- La fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari

all'esecuzione dei lavori ed all'approntamento del cantiere, ivi compresi quelli

necessari per l'esecuzione dei lavori lungo la sede ferroviaria;

- Tutti gli oneri e le spese necessarie, a qualsiasi titolo, per l'eventuale immissione

in esercizio nella rete ferroviaria della FCE dei mezzi necessari per l'esecuzione

dei lavori;

- Le spese per il passaggio, per occupazioni temporanee, per accessi, depositi di

materiale in genere, ecc.;

- Le spese per il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, pri-

vate o persone, durante lo svolgimento dei lavori;

- I costi sostenuti dalla FCE per il personale tecnico di scorta impiegato a qualsiasi

titolo per la protezione dei cantieri, il cui costo unitario è indicato nell'allegato

"D" al presente contratto "Costi orari del personale della FCE adibito alla prote-

zione dei cantieri";

- Tutti gli oneri derivanti dal mantenimento degli impianti di sicurezza e segna-

mento esistenti;

- L'onere per gli interventi urgenti, le prestazioni notturne e nei giorni festivi sono

a totale carico dell'Appaltatore;

- la fornitura di acqua potabile agli operai addetti ai lavori, e di acqua idonea per

il confezionamento dei calcestruzzi e delle malte;

- La fornitura di tutta la documentazione tecnica (certificati di collaudo, certificati

di conformità, ecc.) attestante la qualità dei materiali e delle forniture impiegate;

- Tutte le spese necessarie per il collaudo in stabilimento dei materiali forniti,

compresi quelli sostenuti dalla Direzione Lavori e dai rappresentanti della FCE

che parteciperanno al collaudo;

- Il ritiro e lo smaltimento di tutto il materiale proveniente dalle lavorazioni classi-

ficato come rifiuto ai sensi della normativa vigente, fornendo obbligatoriamente

alla FCE certificazione attestante l'avvenuto smaltimento secondo la normativa

vigente;

- tutti gli oneri, da qualsiasi titolo derivanti, dovuti all'esecuzione dei lavori in

presenza dell'Esercizio ferroviario / fuori dall'orario di Esercizio della linea fer-

roviaria e nei giorni festivi e/o domenicali;

- l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, alla riparazione di strade di accesso,

sommità arginali ed altre opere che risultassero danneggiate dal passaggio dei

mezzi meccanici necessari alla esecuzione dei lavori;

- il ripristino delle strade od opere preesistenti di qualsiasi tipo che l'Impresa ab-

bia in qualsiasi modo danneggiato;

- lo sgombero tempestivo, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materia-

li residui, detriti, ecc.;

- L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione.

- Le spese per la registrazione del presente contratto.

Articolo 11

Direttore dei lavori e rappresentanti dell'appaltatore

Il controllo dell'esecuzione delle opere in conformità ai patti contrattuali sarà affidato all'Ufficio di Direzione Lavori, nominato dalla FCE, nell'ambito del proprio personale tecnico, costituito da un Direttore dei Lavori e da assistenti, istituito dalla FCE a norma dell'Art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà nominare, dandone comunicazione scritta al Direttore dei Lavori, le seguenti figure professionali:

- il Direttore Tecnico responsabile della conduzione tecnica ed amministrativa delle prestazioni oggetto del presente contratto;

- il Direttore di cantiere responsabile della condotta materiale ed esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto. Il direttore di cantiere, così come gli eventuali assistenti, dovrà risiedere in località vicino al cantiere. L'Appaltatore dovrà comunicare il domicilio dello stesso, eletto ai fini e per gli effetti del presente Contratto, e comunicare altresì il numero del telefono cellulare, di cui dovrà essere dotato il direttore di cantiere, che ne consenta la reperibilità 24 ore su 24 anche nei giorni festivi.

Il Direttore dei Lavori ha facoltà di rifiutare per giustificati motivi il Direttore tecnico e/o il/i Direttore/i di cantiere nominati dall'Appaltatore, ovvero di esigerne la sostituzione, senza che spetti all'Appaltatore alcun compenso a titolo di indenniz-

zo per tali sostituzioni.

Articolo 12

Contabilizzazione dei lavori

In ciascuno stato di avanzamento il prezzo a misura sarà contabilizzato in base alla effettiva quantità di fornitura e posa in opera di segnaletica ferroviaria effettuata.

I costi della sicurezza, saranno computati a misura. Tali costi non saranno soggetti al ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara.

Articolo 13

Invariabilità del corrispettivo

1. Tutti i prezzi si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga, all'art. 1664 C.C., rimane stabilito che i prezzi saranno invariabili e non soggetti a modifiche di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del contratto, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di differimento della scadenza del termine utile per il completamento di lavori e/o sospensioni dei lavori ordinate da FCE.

È comunque consentita la revisione prezzi ai sensi della Legge n. 25/2022 e dal D.L. n. 50 del 17.05.2022.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 106 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 14

Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Il Committente erogherà, ove richiesta, all'Appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fi-

deiussoaria o bancaria di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il programma dei lavori.

3. I contenuti della garanzia dovranno essere conformi a quelli previsti per la cauzione definitiva.

4. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Committente.

5. Resta inteso che l'Appaltatore decadrà dall'anticipazione qualora l'esecuzione dei lavori non proceda secondo i tempi contrattuali; in tal caso, sulle somme restituite saranno dovuti al Committente gli interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione e applicati al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma.

6. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto come appresso specificato:
per l'esecuzione dei lavori: al maturare di stati di avanzamento dei lavori da emettere con cadenza bimestrale.

7. In ogni caso, il certificato di pagamento dovrà essere emesso dal Responsabile del Procedimento, previa acquisizione del DURC, non oltre 7 giorni dalla data dello stato di avanzamento emesso dal Direttore dei Lavori. Entro trenta giorni dalla data di adozione del SAL, la FCE disporrà il pagamento degli importi dovuti in base al certificato.

8. I pagamenti a favore dell'Impresa saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente da indicarsi con le modalità ed i termini di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

La Stazione Appaltante ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione anche per rimanere indenne da oneri e pregiudizi che discendono da vizi o difetti o per il recupero di maggiori oneri che risultassero dovuti alla Direzione Lavori in conseguenza di attività od omissioni dell'Appaltatore o comunque di fatti o circostanze a lui imputabili.

Articolo 15

Conto finale

1. Il conto finale dovrà essere compilato dal Direttore dei Lavori entro 45 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e dovrà essere trasmesso al Responsabile del Procedimento che dovrà invitare l'Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di trenta giorni.

2. Qualora l'Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le eventuali riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale stesso dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato.

3. Il pagamento della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, verrà effettuato dopo la redazione del conto finale. Il pagamento di detta rata deve comunque avvenire entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione, da parte dell'Appaltatore, di una garanzia fideiussoria (art. 235, comma 2, D.P.R. n. 207/2010) pari all'importo della rata stessa, maggiorata degli interessi legali calcolati per il periodo intercorrente tra il pagamento della rata ed il certificato di regolare esecuzione. In mancanza della garanzia fideiussoria, il pagamento della rata di saldo resterà sospeso e non saranno dovuti interessi per il ritardo.

5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Articolo 16

Cessione dei crediti

I crediti derivanti dal presente contratto non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso.

La cessione dà diritto alla FCE di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., con conseguente diritto della FCE al risarcimento dei danni.

Articolo 17

Cauzione

Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ha prestato apposita cauzione definitiva mediante fideiussione numero _____ in data __/__/____ rilasciata dalla società _____ per l'importo di € _____ (Euro _____ /__) pari al _____% (____ per cento) dell'importo del presente contratto.

2. Ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'importo inizialmente garantito. L'ammontare residuo della cauzione deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque, fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

3. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore degli stati di avanzamento lavori, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

4. Ai sensi dell'art. 103, comma 2, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.

5. La Stazione Appaltante ha, altresì, il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, e per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La Stazione Appaltante ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione anche per rimanere indenne da oneri e pregiudizi che discendono da vizi o difetti o per il recupero di maggiori oneri che risultassero dovuti alla Direzione Lavori in conseguenza di attività od omissioni dell'Appaltatore o comunque di fatti o circostanze a lui imputabili.

6. La Stazione Appaltante può chiedere la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno anche in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

Articolo 18

Polizze di assicurazione

L'Appaltatore è obbligato, altresì, a produrre una **polizza assicurativa** che tenga indenne la FCE da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa FCE a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti o opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso

dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve, inoltre, prevedere una garanzia completa per la responsabilità civile per danni, parziali o totali, causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ivi inclusi i dipendenti della FCE. La polizza di assicurazione deve essere stipulata per una somma assicurata di € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché a copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale minimo assicurato pari a € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00). Restano comunque a carico dell'Appaltatore i maggiori danni rispetto al massimale assicurato. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna delle prestazioni oggetto del presente contratto e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L'Appaltatore deve dimostrare, entro tale periodo, il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la manodopera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro.

La polizza assicurativa deve essere trasmessa dall'Appaltatore almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori. La mancata stipula di detta polizza determinerà l'escussione delle garanzie in atto e legittimerà la FCE a risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore. L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore a titolo di premio non deve comportare inefficacia della garanzia.

La liquidazione della rata di saldo è in ogni caso subordinata alla stipula delle polizze di cui al presente articolo.

Articolo 19

Subappalto

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nella misura del 49,99 % dell'importo della fornitura e del 100% dell'importo dei lavori di posa in opera.

La richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere inoltrata alla FCE e dovrà essere corredata dal Contratto di subappalto e dai documenti previsti dalla normativa vigente in materia.

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto stabilito dalla legge decorre dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione, a condizione che alla stessa siano allegati tutti i documenti innanzi indicati.

L'Appaltatore dovrà fornire periodicamente a FCE, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale.

Articolo 20

Adempimenti dell'appaltatore in materia di manodopera, nonché misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (per quanto attiene la sicurezza dei cantieri) e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro ed a prevedere, nel Contratto di subappalto, e nel Contratto di fornitura in opera, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i, del/i fornitore/i in opera, di osservare dette disposizioni. Inoltre, l'Appaltatore e, per suo tramite, il/i subappaltatore/i e il /i fornitore/i in opera, so-

no tenuti a trasmettere al Direttore dei Lavori, prima della consegna dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici (compresa la cassa edile) ed in seguito, periodicamente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici, nonché copia del proprio registro infortuni e di quello del/i subappaltatore/i e del/i fornitore/i in opera; l'Appaltatore e il/i subappaltatore/i e il/i fornitore/i in opera sono tenuti inoltre, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 81/2008, a fornire al Responsabile dei Lavori l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore dovrà, a propria cura, spese e responsabilità, organizzare un apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori. Inoltre, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D. Lgs. 81/2008, deve designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso, di gestione dell'emergenza che riterrà opportuno prescrivere.

L'Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla formazione degli addetti di cui sopra, ai sensi della vigente normativa.

I predetti obblighi, in caso di associazione temporanea di Imprese o consorzio sono estesi a tutte le imprese dell'associazione o consorzio.

L'Appaltatore è tenuto a presentare prima della decorrenza del termine utile contrattuale risultante dalla formale consegna dei lavori il "piano operativo di sicurezza" secondo le previsioni di legge.

La redazione del piano di cui sopra è compensata dai prezzi di cui al presente con-

tratto e non comporta modifiche alla valutazione dell'incidenza dei costi della sicurezza, di cui agli artt. 3 e 4, già effettuata dalle FCE ed evidenziata nel bando di gara, sull'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto.

L'Appaltatore (oppure l'impresa mandataria o designata quale capogruppo) è tenuto all'aggiornamento del suddetto piano in relazione a variazioni della tipologia di lavorazioni e/o dell'organizzazione cantieristica e/o di sopravvenute significative variazioni che possano comunque incidere sulla sicurezza dei lavoratori, nonché ad integrazioni richieste da FCE qualora se ne ravvisi la necessità.

Nel caso di associazione temporanea di imprese o di consorzio o di subappalto, l'Appaltatore (oppure l'impresa mandataria o designata quale capogruppo) è tenuto a dichiarare formalmente, ed in sede di ricognizione congiunta, alla FCE, quali imprese provvederanno ad effettuare le prestazioni previste.

Qualora ricorrano le condizioni di cui dall'art. 90 comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni verrà nominato, nell'ambito del personale tecnico aziendale, dalla FCE il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, con le mansioni di cui all'art. 92 del predetto decreto legislativo.

In tal caso la redazione del "Piano di sicurezza e coordinamento" ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e le eventuali modifiche dello stesso successive alla consegna delle prestazioni, sia a seguito di proposte avanzate dall'Appaltatore che di valutazioni del Coordinatore discendenti dall'evoluzione dei lavori, verranno effettuate dal Coordinatore stesso. I costi della sicurezza verranno contabilizzati a misura con l'applicazione del relativo intero prezzo.

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad attuare ed a uniformarsi a quanto previsto nel "piano operativo di sicurezza". Tale obbligo è esteso a tutte le imprese facenti parte di eventuali associazioni temporanee o consorzi.

L'Appaltatore è tenuto a rendere edotti i subappaltatori del contenuto dei piani di sicurezza e del loro eventuale aggiornamento. L'impresa mandataria o designata quale capogruppo è tenuta a rendere edotte tutte le imprese facenti parte dell'associazione temporanea o consorzio del contenuto dei piani di sicurezza e del loro eventuale aggiornamento.

In caso di inosservanza delle misure prescritte nel suddetto piano di sicurezza, nonché delle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori, accertata e notificata all'Appaltatore mediante comunicazione scritta, i lavori potranno essere sospesi fino alla eliminazione della inosservanza rilevata; per tali eventuali sospensioni non verranno in alcun caso accordate proroghe al termine utile di ultimazione dei lavori né riconosciuti compensi di alcun genere. La mancata tempestiva eliminazione della non conformità rilevata comporta anche il non inserimento, nella Situazione bimestrale di Avanzamento dei Lavori (SAL), della quota percentuale relativa ai "Costi della Sicurezza". Tale quota sarà inserita, senza interessi e previa risoluzione delle non conformità, nella successiva Situazione di Avanzamento Lavori.

In caso di gravi e ripetute violazioni, da parte dell'Appaltatore, di quanto prescritto nei piani di sicurezza, la FCE ha diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile e di procedere in danno.

Articolo 21

Consegna delle prestazioni

La FCE comunicherà all'Appaltatore, con un preavviso di almeno 15 giorni, la data di consegna definitiva del presente contratto. Al momento della consegna sarà redatto apposito verbale, sottoscritto dalla FCE e dall'Appaltatore.

Articolo 22

Programmazione dei lavori

Il programma temporale di sviluppo dei lavori sarà predisposto dal Direttore dei Lavori o, dall'appaltatore su richiesta del Direttore dei Lavori stesso entro dieci giorni dalla richiesta medesima. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del programma di cui al precedente capoverso verrà applicata la penale dello 1% (uno per mille) dell'importo, da trattarsi direttamente sul primo pagamento utile.

Per l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente al programma esecutivo di lavori predisposto o approvato dalla Direzione Lavori.

Articolo 23

Risoluzione del contratto

1. La FCE ha facoltà di risolvere il contratto con le procedure dell'art. 108 del D.

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. tra l'altro, nei seguenti casi:

a) frode dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori;

b) ammontare complessivo delle penali superiore al 10% dell'importo netto contrattuale;

c) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori da parte dell'Appaltatore;

d) inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale accertata a carico dell'Appaltatore;

e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore, senza giustificato motivo e tale da compromettere il rispetto dei tempi contrattuali;

f) rallentamento dei lavori da parte dell'Appaltatore, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;

l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

m) per violazione delle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

n) per ogni altra fattispecie prevista dalle vigenti norme sui lavori pubblici.

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

3. In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della amministrazione stessa, dovrà provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà ed immettere nel possesso del cantiere la FCE.

Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto e dell'esecuzione d'ufficio dei lavori non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo a immettere la stazione appaltante nel possesso del cantiere nello stato in cui si trova.

La risoluzione si verifica di diritto, mediante unilaterale dichiarazione della FCE, trasmessa con lettera raccomandata A.R. o nella forma dell'Ordine di Servizio.

In ogni caso resta fermo il diritto per la FCE al risarcimento dei danni subiti per effetto della risoluzione del presente contratto.

Articolo 24

Rifusione del danno

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore abbia a provocare un qualsiasi danno all'infrastruttura ferroviaria in genere, egli sarà tenuto, a proprie cure e spese, ad effettuare, con immediatezza e secondo le indicazioni che verranno all'occorrenza impartite dal Direttore dei Lavori, ogni riparazione, sostituzione e ripristino dell'infrastruttura danneggiata.

Qualora l'Appaltatore non provveda a quanto sopra indicato è facoltà della Direzione Lavori procedere - anche avvalendosi di terzi - alle riparazioni, sostituzioni, ripristini e quant'altro necessario, addebitando all'Appaltatore le spese sostenute maggiorate del 10% (dieci per cento) a titolo spese generali.

Al recupero di tali spese, si procederà - senza che l'Appaltatore possa al riguardo avanzare contestazioni o riserve - mediante addebito a valere sulla/e prima/e situazione/i utile/i di pagamento.

Articolo 25

Riserve dell'appaltatore

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Le eventuali contestazioni insorte su aspetti tecnici relativi all'esecuzione dei lavori vengono comunicate dal Direttore dei Lavori o dall'Appaltatore al Responsabile del Procedimento che provvederà ad organizzare, entro quindici giorni dalla comunicazione, un contraddittorio per la verifica dei problemi sorti e per la definizione delle possibili soluzioni.

Nel caso le contestazioni dell'Appaltatore siano relative a fatti specifici, il Direttore dei Lavori dovrà redigere un verbale in contraddittorio con l'Appaltatore (o, in mancanza, alla presenza di due testimoni) relativo alle circostanze contestate; una

copia del verbale verrà trasmessa all'Appaltatore che dovrà presentare le sue osservazioni entro otto giorni dalla data di ricevimento, trascorso tale termine le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

Il verbale e le osservazioni dell'Appaltatore devono essere inviati al Responsabile del Procedimento.

La decisione in merito alle contestazioni dell'Appaltatore dovrà essere assunta dal responsabile del procedimento e comunicata all'Appaltatore il quale dovrà uniformarsi fatto salvo il diritto di iscriverne riserva sul registro di contabilità.

Nel caso di riserve dell'Appaltatore in merito alle contestazioni non risolte o alla contabilizzazione dei lavori eseguiti, dovrà essere seguita la seguente procedura:

- l'Appaltatore firma con riserva il registro di contabilità con riferimento al tipo di lavori contestati;

- entro i successivi quindici giorni l'Appaltatore, a pena di decadenza, dovrà esplicitare le sue riserve sul registro di contabilità, definendo le ragioni della riserva, la richiesta dell'indennità e l'entità degli importi cui ritiene di aver diritto;

- il Direttore dei Lavori, con specifiche responsabilità, nei successivi quindici giorni dovrà esporre sul registro di contabilità le sue motivate deduzioni con un dettagliato resoconto di tutti gli elementi utili a definire i fatti e valutare le richieste economiche dell'Appaltatore.

Articolo 26

Certificato Di Regolare Esecuzione

I lavori e le forniture di cui al presente atto saranno sottoposti a certificato di regolare esecuzione per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all'atto delle visite di verifica,

l'Impresa è tenuta ad eseguire i lavori di riparazione e di completamento che fos-

sero prescritti dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento.

Non verrà rilasciato il certificato di regolare esecuzione fino a che non consti che

l'Impresa abbia eseguiti i lavori completamente e a regola d'arte.

Le verifiche della fornitura e posa in opera, e la loro accettazione da parte della

FCE non esonereranno l'Impresa dalle responsabilità che alla stessa derivano per

effetto del presente capitolato speciale, del contratto, delle leggi vigenti e, più par-

ticolarmenete, dall'art.1669 c.c.

Qualsiasi spesa relativa alle verifiche della regolare esecuzione sarà a carico

dell'Impresa.

Ai sensi dell'art. 235 comma 2 del D.P.R. n.207/2010 e dell'art. 102 del D. Lgs.

50/2016 e s.m.i., il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideius-

soria, non comporta lo scioglimento dell'appaltatore dal vincolo delle responsabi-

lità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diviene de-

finitivo. L'appaltatore è, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 3 dell'art.

102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera,

indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Articolo 27

Garanzie

L' Appaltatore garantisce che tutti i lavori sono esenti da vizi e difetti che li renda-

no non conformi a quanto stabilito nel presente contratto o inadeguati all'uso cui

sono destinati o che ne diminuiscano la funzionalità e/o il valore.

In caso di vizi o difetti dei lavori e/o dei materiali forniti, l'Appaltatore dovrà

provvedere al ripristino a regola d'arte, con oneri a totale suo carico e fatto salvo il

risarcimento di ogni eventuale danno per la FCE.

Il tempo compreso tra la data della denuncia della FCE e quella in cui si è provveduto al ripristino a regola d'arte dei lavori e/o dei materiali sostituiti è portato in aumento al suddetto periodo di garanzia.

Articolo 28

Proprietà degli oggetti ritrovati

La FCE, salvo le competenze ed i diritti sanciti dalla normativa vigente a favore dello Stato, si riserva la proprietà di tutti gli oggetti di interesse storico-archeologico ritrovati nel corso dei lavori. Il rinvenimento di tali oggetti dovrà essere immediatamente segnalato alla Direzione Lavori. L'Appaltatore sarà direttamente responsabile della eventuale rimozione o danneggiamento dei reperti e dovrà disporre, se necessario, l'interruzione dei lavori in corso. La temporanea interruzione delle opere dovrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori e potrà essere considerata, in caso di particolare rilevanza, fra le cause di forza maggiore previste dal presente contratto.

Articolo 29

Recesso

La Stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi e con le modalità previste dall'art. 109 del d.lgs. 50/2016, previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché dei materiali utili esistenti in cantiere.

Parimenti, qualora l'Appaltatore non ottemperasse in tutto od in parte agli obblighi inerenti il presente contratto, resta facoltà della FCE procedere alla revoca dell'appalto. In caso di revoca, la FCE potrà procedere alla stipula di un nuovo appalto con altra Impresa per il completamento delle prestazioni, avvalendosi, in tutto o in parte, se lo riterrà, delle opere definitive e provvisorie nonché dei can-

tieri, con gli impianti, le macchine, le attrezzature e gli utensili in essi esistenti.

La FCE prenderà possesso di quanto sopra detto, previa verbalizzazione in contraddittorio con l'Appaltatore, della consistenza dei mezzi d'opera, di quanto approvvigionato e dei lavori eseguiti.

Qualora l'Appaltatore non intervenga, alla data fissata, per detta verbalizzazione, la FCE vi procederà ugualmente con l'assistenza di testimoni.

A cessato bisogno, i materiali e mezzi d'opera che non saranno stati alienati, saranno restituiti all'Appaltatore nello stato in cui si trovano, senza che esso possa pretendere alcun indennizzo o compenso.

L'Appaltatore resta, altresì, obbligato, a demolire, rimuovere ed allontanare impianti, materiali, attrezzature o quanto altro la FCE a proprio insindacabile giudizio, ritenga di non prendere in possesso e che siano di impedimento o di intralcio per la prosecuzione in danno dei lavori e per l'attività dei relativi cantieri. In caso di inadempienza dell'Appaltatore, alla scadenza del termine perentorio fissato, provvederà la FCE ad eseguire le predette attività - anche avvalendosi di terzi - addebitando all'Appaltatore le spese sostenute maggiorate del 10% (dieci per cento) a titolo spese generali. Al recupero di tali spese, si procederà - senza che l'Appaltatore possa al riguardo avanzare contestazioni o riserve - mediante addebito a valere sulla/e prima/e situazione/i utile/i di pagamento.

La FCE ha la facoltà di procedere alla revoca del presente contratto ed alla stipula di un nuovo contratto di appalto con altra Impresa, anche qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della FCE, di fornitori o di altri soggetti comunque interessati ai

lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

In caso di revoca del contratto restano a totale carico dell'Appaltatore:

- le maggiori spese che derivino, rispetto alle condizioni e prezzi di cui al presente contratto, per le prestazioni affidate ad altre Imprese per il completamento delle opere oggetto del contratto;

- le spese che derivino da rifacimenti, riparazioni o ripristini, per difetti di materiali o di esecuzione, per guasti o degradamenti, anche se causati da periodi di abbandono o da cause di forza maggiore, prima della presa in possesso da parte della FCE delle opere eseguite dall'Appaltatore;

- le spese per la manutenzione delle opere, eseguite, dall'Appaltatore o da altri, fino al certificato di regolare esecuzione.

Per le rivalse, relative sia alle spese sostenute dalla FCE, in ordine a quanto detto al precedente punto, sia ai danni ed oneri riflessi conseguenti alle inadempienze che hanno motivato la revoca del contratto di appalto, la FCE si avvarrà:

- dei crediti dell'Appaltatore, di qualsiasi natura, per le prestazioni oggetto dell'appalto, compresi tutti quelli afferenti alle trattenute di garanzia;

- della cauzione definitiva;

- dei ricavi da eventuali utilizzazioni ed alienazioni di quanto preso in possesso dalla FCE stessa ai sensi di quanto precedentemente specificato;

- di ogni consentita azione per il recupero della eventuale maggiore somma a credito della FCE.

Articolo 30

Trasparenza dei prezzi

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione

del presente contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni di cui al comma precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 31

Protocollo di legalità

L'Appaltatore e gli altri operatori economici a qualunque titolo coinvolti nella realizzazione delle prestazioni oggetto del presente contratto sono tenuti ad osservare quanto prescritto nel protocollo di legalità "ACCORDO QUADRO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA" stipulato il 12.07.2005 fra la Regione Sicilia ed il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'isola, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INPS e INAIL (circolare Assessorato Regionale LL.PP. n. 593 del 31.01.2006), al quale la FCE ha aderito giusta Delibera del Gestore n. 406 del 07.05.2014.

Sono a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dalla esecuzione del suddetto Protocollo.

Articolo 32

Controversie

Le parti convengono che eventuali vertenze comunque derivanti dal presente contratto, saranno deferite al foro di Catania.

Articolo 33

Tracciabilità flussi finanziari

1. L'Appaltatore con la sottoscrizione del contratto assume gli obblighi derivanti dal presente articolo e, più precisamente, quelli derivanti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

La FCE verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle prestazioni scaturenti dal presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Articolo 34

Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Le spese di stipulazione, di scritturazione del presente contratto e delle copie occorrenti ed a qualsiasi ulteriore Atto connesso all'espletamento dell'appalto, fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione, nonché le relative spese di bollo e di eventuale registrazione, sono a totale carico dell'Appaltatore.

I tributi fiscali, inerenti e conseguenti al presente contratto ed a tutti gli atti predetti sono a carico delle parti contraenti secondo legge.

Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a varia-

zione dei corrispettivi pattuiti.

Articolo 35

Efficacia del contratto

Il presente Atto, regolarmente bollato, è stato dalle parti stesse letto e dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione viene sottoscritto con firma digitale utilizzando l'estensione .p7m.

Per la Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea

(Dott. Ing. Salvatore Fiore)

Per l'Appaltatore

(.....)